

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del
12/7/1996

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del
17/5/2012

S O M M A R I O

GENERALITA'

- Art. 1 - Materia del regolamento
- Art. 2 - Casi non previsti
- Art. 3 - Diffusione
- Art. 4 - Interpretazione del regolamento

TITOLO I: I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 5 - Convalida degli eletti
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Perdita della qualità di Consigliere
- Art. 8 - Sospensione dalla carica - sostituzione
- Art. 9 - Assenze giustificate e congedi
- Art. 10 - Aspettative, permessi ed indennità
- Art. 11 - Astensione obbligatoria
- Art. 12 - Giurì d'onore
- Art. 13 - Doveri e prerogative dei consiglieri
- Art. 14 - Il Consigliere anziano
- Art. 15 - Consultazione degli atti ed informazione

TITOLO II: I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 16 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 17 - I Capi Gruppo Consiliari
- Art. 18 - Conferenza dei Capi Gruppo

TITOLO III: GENERALITA' SULLE SESSIONI E SULLE SEDUTE CONSILIARI

- Art. 19 - Le sessioni consiliari
- Art. 20 - La convocazione
- Art. 21 - Seconda convocazione
- Art. 22 - Gli avvisi di convocazione
- Art. 23 - Compilazione dell'ordine del giorno
- Art. 24 - Deposito e consultazione degli atti
- Art. 25 - Sala delle riunioni
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Adunanze "aperte"

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

- Art. 28 - Presidenza
- Art. 29 - I poteri del Presidente
- Art. 30 - Apertura e validità della seduta
- Art. 31 - Numero legale
- Art. 32 - Progetti di deliberazioni
- Art. 33 - Interrogazioni
- Art. 34 - Mozioni
- Art. 35 - Mozione d'ordine per richiamo al regolamento
- Art. 36 - Le interpellanze

TITOLO V: FASI DELLA SEDUTA E RELATIVA DISCIPLINA

- Art. 37 - Comunicazioni e raccomandazioni
- Art. 38 - Trattazione dei progetti di deliberazione
- Art. 39 - Questioni preliminari
- Art. 40 - Sospensione dei lavori
- Art. 41 - Relazione illustrativa
- Art. 42 - Disciplina degli interventi e sanzioni
- Art. 43 - Chiusura della discussione
- Art. 44 - Illustrazione e votazione degli emendamenti
- Art. 45 - Le dichiarazioni di voto
- Art. 46 - Le votazioni
- Art. 47 - Immediata eseguibilità delle deliberazioni
- Art. 48 - Tempi di trattazione degli argomenti
- Art. 49 - Partecipazione dell'Assessore non consigliere
- Art. 50 - Partecipazione del Segretario Comunale
- Art. 51 - Il verbale
- Art. 52 - Il contenuto del verbale

TITOLO VI - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SEDUTA

- Art. 53 - Firma dei verbali
- Art. 54 - Esecutività delle deliberazioni
- Art. 55 - Revoca e modifica delle deliberazioni

GENERALITA'

Articolo 1

MATERIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale sono stabilite dalle leggi vigenti in materia, dallo statuto e dal presente regolamento.

Articolo 2

CASI NON PREVISTI

1. Per i casi non disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, provvederà il Presidente, salvo appello, seduta stante, al Consiglio Comunale in caso di contestazioni.

Articolo 3

DIFFUSIONE

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Segretario Comunale ai consiglieri neo-eletti, in occasione della notifica della elezione.

3. Copia del regolamento deve essere inviata al collegio dei revisori dei conti.

Articolo 4

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di istruire entro 60 giorni la pratica con il suo parere e sottopone la stessa nella prima riunione della Conferenza dei capi gruppo.

3. Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della metà dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto o verbalmente al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

T I T O L O I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 5

CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti a norma della Legge 23.04.1981, n. 154 e della Legge 19.03.1990, n. 55 come modificata dalla Legge 18.01.1992, n. 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione ai sensi delle norme recate alla sezione II e sezione III del T.U. 16.05.1960, n. 570.

2. Ove il Consiglio non provveda nella prima seduta, provvede il Prefetto, previa diffida.

Articolo 6

DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di 4 anni, sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità contemplate nella Legge 23.04.1981, n. 154, e nella Legge 19.03.1990, n. 55 come modificata dalla Legge 18.01.1992 n. 16 nonché per dimissioni e decadenza pronunciata dal Consiglio a norma dello Statuto.

2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate per iscritto, con lettera indirizzata al Consiglio Comunale.

3. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. La decadenza dalla carica di Consigliere per impedimento, incompatibilità o incapacità contemplata dalla Legge nonché per mancato intervento ad una intera sessione ordinaria senza giustificato motivo, secondo quanto stabilito dall'Art. 9 del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio Comunale non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica della proposta di decadenza in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune

5. L'azione può essere anche promossa dal Prefetto.

6. Nella stessa seduta si procede alla surrogazione ai sensi dell'Art. 22 della Legge 25.03.1993, n. 81, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 8

SOSPENSIONE DALLA CARICA - SOSTITUZIONE

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'Art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55, modificato dall'Art. 1 della Legge 19.01.1992, n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma 4 quinquies del predetto Art. 15. In tal caso il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione come previsto dall'Art. 22 comma 1 della Legge 25.03.1993, n. 81.

Articolo 9

ASSENZE GIUSTIFICATE E CONGEDI

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza la giustificazione deve essere inviata al Sindaco, con nota scritta, entro 15 giorni dalla data della seduta del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco nella seduta immediatamente successiva alla presentazione della giustificazione ne dà comunicazione al Consiglio Comunale perchè se ne prenda nota a verbale.

4. Nessuna giustificazione può essere presentata dopo la pronuncia della decadenza.

Articolo 10

ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA'

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato fruendo di aspettative e permessi, di percepire le indennità ed i rimborsi di spese secondo la normativa della Legge 27.12.1985, n. 816 e della Legge 19.03.1993, n. 68.

2. L'indennità di presenza è stabilita con apposita deliberazione.

3. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più un'adunanza al giorno.

4. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

5. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'Art. 11 della Legge n. 816\1985 e successive modificazioni.

6. Le indennità di presenze spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816\1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.

7. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché alle indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge e dall'apposito Regolamento Comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l'Art. 23 della Legge 27.12.1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 11

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge. Il divieto comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi sono tenuti ad informare il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. I Consiglieri che si sono allontanati non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Articolo 12

GIURI' D'ONORE

1. Qualora nel corso di una seduta del Consiglio o di una Commissione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Sindaco di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa.

2. La Commissione è formata da un rappresentante di fiducia per parte e da un presidente scelto di comune accordo tra i rappresentanti entro sette giorni dalla richiesta oppure, oltre questo termine, indicato dal Sindaco, dopo aver sentito i rappresentanti di fiducia delle parti.

3. Alla Commissione il Sindaco assegna un termine per riferire al Consiglio con una sola relazione, su cui non sono ammessi dibattiti e votazioni.

4. E' comunque fatto salvo il diritto alla tutela in sede giudiziaria.

Articolo 13

DOVERI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte. Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

3. Con richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica, le deliberazioni della Giunta indicate alle lettere a), b) e c) dell'Art. 45 della Legge n. 142\90 come modificato dall'Art. 24 della Legge 25.03.1993, n. 81, sono sottoposte al controllo di legittimità dell'Organo Regionale di Controllo nei limiti delle illegittimità denunciate oppure in relazione a vizio di incompetenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio per le altre delibere della Giunta. La richiesta deve essere depositata nella Segreteria Comunale entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo delle deliberazioni stesse.

4. Annualmente i consiglieri devono depositare presso il Segretario Comunale, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la dichiarazione dei redditi, copia della dichiarazione stessa ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

5. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco ed i consiglieri comunali in ragione dell'espletamento del mandato elettivo possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso l'Associazione "Comitato Gemellaggi" di Triuggio. Le cause esimenti si applicano anche agli Assessori Comunali in ragione del mandato elettivo del Sindaco, nell'ambito delle competenze loro delegate od attribuite.

Articolo 14

IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che abbia riportato la più alta cifra individuale ai sensi dell'Art. 72 IV comma del Teso Unico per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali (D.P.R. 16.05.1960, n. 570) con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 15

CONSULTAZIONE DEGLI ATTI ED INFORMAZIONI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare tutti gli atti amministrativi, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, nonché di avere dal Sindaco tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del mandato.

2. Ogni richiesta di atti ed informazioni è inoltrata al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale che dà chiarimenti anche immediati ai richiedenti.

3. L'estrazione di copia delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio compresi gli atti che sono ivi richiamati e citati, nonché dei regolamenti e ordinanze a valenza generale è gratuita e viene disposta dal Segretario Comunale. Dopo aver visionato la pratica è possibile ottenere una copia o estrarne una parte.

4. La copia di atti non complessi sarà rilasciata entro 5 giorni dalla richiesta, per gli altri atti il termine sarà concordato con il Segretario Comunale.

T I T O L O I I

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 16

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Nel caso una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza di un gruppo consiliare.

3. Qualora un Consigliere si stacchi dal gruppo di appartenenza o nel quale è stato eletto e non venga accettato in altri gruppi costituiti in relazione ai risultati delle elezioni, lo stesso è assegnato ad un gruppo misto oppure può con altri costituire un nuovo gruppo con autonoma denominazione non riferita alle liste elettorali.

4. Il gruppo misto ed i nuovi gruppi esercitano le funzioni spettanti ai gruppi soltanto se composti da almeno due Consiglieri.

Articolo 17

I CAPI GRUPPO

1. I vari gruppi comunicano al Sindaco, con nota scritta, il proprio Capo Gruppo con indicazione esatta del recapito nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione ed in particolare per la comunicazione delle deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità.

2. La comunicazione deve essere fatta tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In mancanza della comunicazione sarà considerato Capo Gruppo il Consigliere più anziano per legge.

Articolo 18

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei Capi Gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei Capi Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza, e comunque in caso di bilancio di previsione, piano regolatore generale e piani attuativi, piani commerciali e piani di viabilità.

3. La conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal vice Sindaco o dall'Assessore anziano.

5. Il Capo Gruppo, quando sia impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere sostituito dal Consigliere del proprio gruppo designato quale vice capo gruppo.

6. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capi Gruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

7. Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario dal Segretario eletto a turno tra i componenti la Conferenza.

8. La conferenza dei Capi Gruppo è inoltre preventivamente convocata nel caso di nomina di commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi della Legge n. 81/93, siano di competenza del Sindaco e della Giunta Comunale; in tal caso la conferenza formula alla Giunta e al Sindaco le proprie proposte.

9. Qualora nelle Commissioni di cui al comma 8 vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare i capi gruppo debbono formulare le rispettive designazioni per iscritto; queste sono inviate al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

10. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle commissioni di cui al comma 9 per mancanza di designazioni la conferenza è riconvocata entro dieci giorni con invito ai capi gruppo affinché provvedano al deposito delle designazioni di rispettiva competenza. Nel caso in cui non si addivenga nuovamente alla designazione provvede il Sindaco o la Giunta Comunale per quanto di competenza.

11. Gli atti inerenti alla nomina delle commissioni di cui al comma 10 sono comunicati ai capi gruppo.

T I T O L O I I I

GENERALITA' SULLE SESSIONI E SULLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 19

LE SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle materie specificate all'Art. 32 - secondo comma, lettera B - della Legge 08.06.1990, n. 142, come modificato dall'Art. 15 della Legge 11.02.1994, n. 109.

2. Si riunisce inoltre ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza in sessione straordinaria ed in sessione straordinaria d'urgenza.

Articolo 20

LA CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la convocazione viene effettuata dal Vice Sindaco, ai sensi dell'Art. 37 bis della Legge 08.06.1990, n. 142.

2. In conformità a quanto dispone il comma 2 bis dell'Art. 1 della Legge 25.03.1993, n. 81, nella stessa inserito dall'Art. 1 della Legge 15.10.1993, n. 415 la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 21

SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale e viene tenuta, con lo stesso ordine del giorno nella data prefissata nell'avviso di convocazione. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati per quella di prima convocazione. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Articolo 22

GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il tipo di sessione, il luogo della riunione, la data e l'orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione.

2. L'avviso deve essere notificato a mezzo messo comunale, che redigerà apposita relazione ai singoli Consiglieri:

- a - almeno cinque giorni solari interi prima per le sessioni ordinarie;
- b - almeno tre giorni solari interi prima per le sessioni straordinarie;
- c - almeno 24 ore prima per le sessioni straordinarie d'urgenza.

3. Gli elenchi di argomenti da trattare in Consiglio, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, possono essere notificati fino a 24 ore prima della riunione. In questo caso e nella convocazione d'urgenza della lettera c, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.

4. I Consiglieri residenti in altri comuni eleggono, ai fini del presente articolo, il proprio domicilio del Comune nella quale viene depositato l'avviso. In questo caso al Consigliere viene data notizia della convocazione a mezzo telegramma.

5. Per le sedute di aggiornamento, l'avviso di convocazione va notificato ai soli Consiglieri assenti nella seduta in cui fu deciso l'aggiornamento, almeno 24 ore prima della riunione.

6. Copia dell'avviso di convocazione deve essere spedito tempestivamente al Prefetto della Provincia e al collegio dei Revisori dei Conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'Art. 105 del D. L.vo 25.02.1995, n. 77 (quando l'assemblea Consiliare verta sull'approvazione del bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, negli altri casi è facoltativa la comunicazione). Copia dell'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo pretorio almeno per tutto il giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

7. Della convocazione è data notizia alla cittadinanza con apposito manifesto.

Articolo 23

COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente i singoli argomenti.

2. L'iniziativa delle proposte da inserire all'ordine del giorno del Consiglio spetta nell'ordine: all'Autorità governativa, al Sindaco, agli assessori, ai Consiglieri ed ai revisori dei conti.

3. Le proposte dei Consiglieri o dei revisori dei conti dovranno essere presentate per iscritto, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema di deliberazione che si intende sottoporre al Consiglio.

4. Le singole proposte dovranno essere presentate alla Segreteria comunale con congruo anticipo per l'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 53 della Legge 142/90.

5. Il Sindaco - che fissa l'ordine del giorno del Consiglio - può non iscrivere all'ordine del giorno le proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge, dandone comunicazione motivata al Consigliere proponente entro dieci giorni dalla presentazione.

6. La decisione del Sindaco è appellabile al Consiglio. A tal fine il Consigliere ne chiede la discussione in apertura dei lavori della prima seduta consiliare utile con richiesta scritta da presentarsi al Sindaco almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta stessa.

Articolo 24

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati nel giorno della riunione e nelle 48 ore precedenti presso la Segreteria comunale, dove sono consultabili durante l'orario di apertura del Comune o previo accordo con il Segretario Comunale in orario da concordare.

2. Per le sessioni straordinarie d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi il deposito degli atti presso la Segreteria deve avvenire almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

3. Gli atti sono altresì depositati nell'aula consiliare all'inizio della seduta e per tutta la durata della stessa.

4. Nessuna proposta può essere deliberata dal Consiglio se non iscritta all'ordine del giorno della relativa sessione, o depositata a norma del presente articolo e munita dei pareri previsti dall'Art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi Gruppo Consiliari almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Articolo 25

SALA DELLE RIUNIONI

1. Il consiglio si riunisce di norma nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

2. Il Sindaco può, per motivi o circostanze speciali, scegliere un luogo diverso di riunione sempre all'interno del territorio comunale.

3. La sala delle riunioni deve consentire, nelle sedute pubbliche, la presenza del pubblico in apposito settore.

4. Il luogo della riunione deve essere comunque sempre indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nello spazio appositamente riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal civico consesso, nè in alcun modo interloquire.

4. È vietato al pubblico introdurre nel Comune bandiere, cartelli, striscioni, megafoni, volantini e qualsiasi materiale utilizzabile anche in modo improprio per forme di pressione, di intimidazione o addirittura di aggressione.

5. Il Presidente, dopo gli opportuni richiami, sospende la seduta e ordina l'espulsione di chiunque arrechi turbamento tale da ostacolare i lavori del Consiglio o non tenga comportamento corretto e, nei casi più gravi può ordinarne l'arresto.

6. In ogni caso, il contravventore alle norme di comportamento del pubblico viene identificato dagli addetti alla vigilanza che gli contestano la violazione del presente articolo.

7. Inoltre, qualora ricorrano ipotesi di illecito penale, fondate innanzitutto sulla interruzione dei lavori del Consiglio, il Presidente inoltra un rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 27

ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi particolari.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Nelle adunanza aperte, il Presidente, oltre a garantire ad ogni Consigliere di poter esprimere con piena libertà la propria opinione, consente gli interventi di tutti gli altri partecipanti, disciplinandone la durata ed il numero in relazione ad accordi, al tempo disponibile ed alle richieste.

4. Durante le adunanza "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

T I T O L O I V

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 28

PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. In sua assenza o per suo giuridico impedimento, la Presidenza spetta nell'ordine al Vice Sindaco o, in assenza anche di questi ad uno degli Assessori secondo quanto stabilito dal Sindaco con l'atto di nomina a norma dell'Art. 57 dello Statuto.

Articolo 29

I POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, è investito di poteri discrezionali, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

2. Concede e toglie la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni trattate, pone ai voti le proposte, nomina gli scrutatori nelle votazioni segrete, controlla e proclama l'esito delle votazioni.

Articolo 30

APERTURA E VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta se all'appello fatto dal Segretario o chi per esso, i Consiglieri presenti risultino in numero legale.

2. La seduta è dichiarata deserta quando entro un'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione non si raggiunge il numero legale.

3. La seduta in corso è dichiarata deserta per gli argomenti da trattare quando nel corso della seduta stessa venga meno il numero legale.

Articolo 31

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale può validamente riunirsi e deliberare solo con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

2. La Legge e lo Statuto determinano gli atti per i quali è richiesto un particolare quorum.

3. In seconda convocazione l'adunanza è valida con l'intervento di qualsiasi numero di consiglieri, purchè non meno di quattro.

Articolo 32

PROGETTI DI DELIBERAZIONE

1. Il progetto di deliberazione ha la natura e la forma previste dalle leggi e dalla scienza amministrativa, per il conseguimento dello scopo di deliberare gli atti amministrativi di spettanza del Consiglio e che siano intrinsecamente legittimi, tecnicamente fondati e che producano effetti economicamente convenienti per l'Amministrazione.

2. Ogni proposta si compone di una parte narrativa, di una parte di richiami a norme, fatti e precedenti fondamentali per giustificare e legittimare la decisione, nonchè di una parte dispositiva, anche multipla, e comprendente eventuali allegati che ne formino componente integrale ed essenziale.

3. Nessuna proposta di deliberazione può essere approvata dal Consiglio se non è corredata del parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Comunale in ordine alla legittimità.

4. Nessun parere è necessario in relazione ad interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

5. Le deliberazioni sono approvate dal Consiglio secondo il testo delle proposte votate, della documentazione depositata ai sensi del precedente Art. 24 e che normalmente viene data per letta e degli eventuali emendamenti approvati.

6. Il Segretario Comunale nella stesura delle deliberazioni provvede, se necessario, al richiamo ed al coordinamento formale con gli atti precedenti e ad eventuali perfezionamenti che non modifichino la sostanza delle proposte votate.

7. Le deliberazioni comportanti spese sono nulle se non indichino l'ammontare e l'imputazione della spesa, i mezzi di finanziamento e se non rechino l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 33

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta o verbale rivolta al Sindaco o agli Assessori per acquisire informazioni o spiegazioni in ordine a un determinato fatto e per conoscere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta Comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione a uno specifico fatto.

2. La risposta, se pretesa in aula è resa in forma scritta e consegnata a tutti i consiglieri entro un mese dalla posizione del quesito.

3. Le risposte date in aula possono venire rinviate o richiamate in Commissione di competenza per una breve discussione.

4. Scopo delle discussioni di cui sopra è di accertare la soddisfazione di chi ha interrogato.

5. Qualora il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale la stessa deve essere inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data di presentazione.

Articolo 34

MOZIONI

1. La mozione, resa sempre in forma scritta, consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilitè dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

2. La presentazione, discussione e votazione delle mozioni seguono la disciplina generale prevista dal presente regolamento per i progetti di deliberazione.

Articolo 35

MOZIONE D'ORDINE PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

1. La mozione d'ordine è la proposta verbale di scegliere una interpretazione od una applicazione delle disposizioni di Legge, di Statuto o del presente Regolamento nella trattazione di un argomento.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente che tuttavia ai sensi dell'Art. 2 - può rimettere la questione alla decisione del Consiglio. In questo caso sono ammessi un intervento a favore ed uno contro per la durata massima di cinque minuti cui segue immediatamente il voto.

Articolo 36

LE INTERPELLANZE

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, ai motivi od agli intendimenti della loro condotta riguardo determinati argomenti.

2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore ai cinque minuti. Si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 33.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

T I T O L O V

FASI DELLA SEDUTA E RELATIVA DISCIPLINA

Articolo 37

COMUNICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Aperta la seduta, prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del Giorno, il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri possono fare comunicazioni o raccomandazioni scritte ed orali al Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno, con un solo intervento di durata non superiore a cinque minuti ciascuno.

2. Su tali comunicazioni e raccomandazioni non è consentita la discussione - anche se il tema può essere replicato - salvo diversa deliberazione del Consiglio, presa a maggioranza. In questo caso, sul tema da dibattere all'istante, sono consentiti un solo intervento per gruppo, uno per la Giunta e la replica del primo dichiarante, per cinque minuti ciascuno.

3. nel caso del comma 1, questa fase della seduta non può superare la mezz'ora, nel caso del comma 2, non può superare l'ora.

Articolo 38

TRATTAZIONE DEI PROGETTI DI DELIBERAZIONE

1. Gli argomenti o progetti di deliberazione vengono discussi nella successione prevista dall'Ordine del Giorno.

2. E' facoltà del Consiglio spostare gli argomenti all'Ordine del giorno quando ne ravvisi la necessità e l'opportunità su proposta dei capigruppo, del relatore e della Giunta, previo un intervento a favore ed uno contro, con votazione immediata.

3. La trattazione dei singoli argomenti seguirà di regola la seguente articolazione:

- a - Relazione illustrativa del progetto;
- b - Discussione con interventi dei Consiglieri;
- c - Replica del relatore;
- d - Chiusura della discussione
- e - Illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti;
- f - Dichiarazioni di voto finale;
- g - Votazione finale della proposta;
- h - Eventuale votazione sulla immediata esecutività.

4. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 39

QUESTIONI PRELIMINARI

1. Prima di entrare nel merito delle proposte, i Consiglieri possono sollevare questioni preliminari attinenti la opportunità di trattare l'argomento (questione pregiudiziale) o la necessità di rinviare la decisione ad altra seduta (questione sospensiva).

2. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio decide a maggioranza, con votazione per alzata di mano, prima di procedere alla discussione nel merito degli argomenti.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste da più Consiglieri vengono unificate nelle due possibili categorie e sono globalmente decise.

4. Sull'insieme delle questioni o preliminari o sospensive, come riassunte dal Presidente, sono ammessi soltanto un intervento contro ed uno a favore della durata massima di cinque minuti ciascuno. Le votazioni debbono seguire senza dichiarazioni di voto.

Articolo 40

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il Presidente ha la facoltà di sospendere brevemente la seduta di sua iniziativa, qualora lo richiedano un Capo Gruppo od un Assessore, o il relatore, per consentire brevi riunioni allo scopo di trovare intesa sull'ordine dei lavori, sugli argomenti in discussione, su verifiche di carattere tecnico ed altre necessità.

2. In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano senza discussione.

Articolo 41

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare è svolta o dal Presidente, o dall'Assessore competente, o da altro Consigliere relatore o dal proponente.

2. Il relatore può rimettersi al testo scritto o alla documentazione depositata.

3. Su particolari argomenti, la relazione può essere svolta da un Funzionario Comunale o altro consulente incaricato dal relatore.

Articolo 42

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E SANZIONI

1. Ciascun Consigliere, dal posto assegnato, può chiedere al Presidente di intervenire. -

2. Avuta la facoltà di parlare, l'intervento è svolto in lingua italiana con riferimento all'argomento trattato e alla fase in cui ci si trova, senza divagare, con assoluta libertà di esprimere opinioni ed orientamenti politici e amministrativi, in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto reciproco, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. In caso di violazione il Presidente richiama l'Oratore e, nei casi più gravi di persistenza nella violazione, se necessario, gli toglie la parola.

3. - A nessuno è permesso di interrompere chi parla, né di intervenire mentre altri hanno la parola tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento.

4. Dopo l'intervento di replica non è consentito ulteriormente chiedere la parola, salvo che per brevissime precisazioni di errori materiali o di attacchi alla persona su fatti personali.

5. Il Consigliere che viola in modo grave le norme di cui al presente titolo (si attribuisce la parola contro il regolamento, ricorre a interruzioni sistematiche di altri, insulta, grida, minaccia, nonchè usa forme di aggressione fisica indiretta, invita il pubblico ad atteggiamenti ed azioni non consentiti), viene richiamato all'ordine dal Presidente.

6. Al terzo richiamo nella medesima seduta, il Consigliere viene dichiarato espulso dal Presidente che, a tale fine, sospende brevemente la seduta per far eseguire la sanzione. L'espulsione è immediata, in caso di aggressione fisica diretta.

7. L'inosservanza dell'ordine di espulsione o il rientro non autorizzato dell'espulso, provocano un impedimento illecito alla prosecuzione dei lavori del Consiglio e pertanto il Presidente, sospesi i lavori per consultare i Capi Gruppo, assume le decisioni più opportune e denuncia comunque il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 43

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola per svolgere l'intervento ed il relatore ha eventualmente replicato.

2. Il Presidente riassume brevemente l'andamento della discussione e le proposte emerse, prima di passare alla trattazione degli emendamenti o prima di precisare modifiche formulate dal relatore in seguito all'andamento della discussione.

Articolo 44

ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1.- Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto prima della discussione del progetto cui si riferiscono.

2. Il relatore può formulare emendamenti di compromesso da presentare all'istante sulla base della discussione.

3. Gli emendamenti vengono illustrati concisamente da chi li ha proposti e, se accettati dal relatore, entrano a far parte del progetto di deliberazione, senza votazione. Se respinti dal relatore, ed il presentatore insiste nel proporli, vengono posti in votazione.

4.- Gli emendamenti che comportano maggiori spese debbono sempre indicare la corrispondente fonte di entrata o la compensazione tecnicamente corretta che le finanzia.

5.- Non sono proponibili emendamenti illegittimi o in contrasto con atti regolamentari vigenti.

6. Non sono proponibili emendamenti ad allegati tecnici complessi, a convenzioni tra enti pubblici e ad accordi di programma, a deliberazioni da ratificare. In questi casi l'azione modificativa può prendere la forma della questione sospensiva, affinché il relatore o la Giunta possano far apportare le modifiche opportune nelle sedi tecniche competenti o facciano ricorso alla predisposizione di soluzioni tecniche urgenti, formulate anche durante una sospensione della seduta.

7. Gli emendamenti si votano prima sugli allegati e poi sui punti della parte dispositiva e nell'ordine seguente: soppressivi, interamente sostitutivi, modificativi.

8. In generale si votano prima quelli più distanti dal testo base, a giudizio del Presidente, che indica anche quelli preclusi da precedenti votazioni.

9. I sub emendamenti sono possibili soltanto attraverso la formula di compromesso definita all'istante dal relatore, oppure attraverso il consenso del presentatore.

Articolo 45

LE DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun intervento nel merito.

2. Un rappresentante per gruppo, o che dissente dal proprio gruppo, può chiedere la parola per la dichiarazione di voto.

3. In tale intervento è consentito illustrare sinteticamente la posizione del Gruppo Consiliare o del singolo Consigliere in merito alla ragione della espressione di voto da annunciare.

4. I precedenti commi 2 e 3 sono applicabili a qualunque tipo di dichiarazione di voto.

Articolo 46

LE VOTAZIONI

1. Esaurita la fase emendamentiva, la proposta del relatore, così come eventualmente emendata, viene posta in votazione dal Presidente nel complesso della parte dispositiva, previo esaurimento della fase delle dichiarazioni di voto finali. Sono escluse le votazioni finali per parti separate.

2. Salvo che la Legge o lo Statuto non dispongano diversamente, nessuna proposta è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Coloro che si astengono non vengono conteggiati tra i votanti, ma vengono conteggiati fra i presenti ai fini del numero legale.

4. Non si procede al ballottaggio se non nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.

5. Ove sia prescritta una maggioranza qualificata, la stessa è richiesta unicamente in relazione alla votazione complessiva finale.

6. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o per appello nominale.

7. Nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto si effettuano mediante scrutinio segreto con l'assistenza di n. 3 scrutatori nominati dal Presidente fra i Consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza.

8. Quando si effettua la votazione segreta le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno Scrutatore e dal Segretario Comunale e sono conservate in archivio, le altre distrutte.

9. Iniziata la votazione e fino alla proclamazione dei risultati non è consentito alcun intervento se non per segnalare irregolarità.

10. Quando la votazione sia dubbia il Presidente dispone la contro prova.

11. Terminate le votazioni il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

12. Questi principi si applicano a tutte le votazioni in tutte le fasi della trattazione di un argomento e della seduta.

Articolo 47

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. A tal fine il Consiglio provvede con separata votazione per alzata di mano.

Articolo 48

TEMPI DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. I tempi della relazione illustrativa, degli interventi e delle dichiarazioni di voto, ivi compresi

quelli riferiti agli emendamenti e mozioni, debbono essere contenuti nei limiti della sufficienza, nonchè delle preminenti finalità di concludere con la decisione su ogni progetto e di esaurire l'ordine del giorno della seduta, compatibilmente col numero, l'importanza e l'urgenza degli argomenti iscritti.

2. Qualora, in qualunque fase della trattazione di un argomento si stia degenerando in pratiche ritardanti od ostruzionistiche, oppure l'artificiosità dei dilungamenti pregiudichi l'esigenza di esaurire l'ordine del giorno in tempi ragionevoli, il Presidente o un Capo Gruppo possono proporre una procedura con tempi e modalità così limitati:

- a - le relazioni non possono eccedere i dieci minuti e le repliche i cinque minuti;
- b - gli interventi non possono eccedere i sette minuti e sono consentiti soltanto una volta;
- c - le dichiarazioni di voto non possono eccedere i cinque minuti;
- d - gli emendamenti sono illustrati in blocco da ogni proponente in sette minuti e, se questi insiste per mantenere quelli non accettati, essi vengono votati nel complesso.

3. Il Consiglio vota la proposta di procedere come sopra, dopo un intervento a favore e uno contro, di durata non superiore a cinque minuti.

4. Ove la trattazione di un argomento minacci di protrarsi oltre un termine di legge o assegnato dall'organo di controllo, dopo il quale scattino provvedimenti irreparabili per il Consiglio medesimo o per le sue prerogative, il Presidente dichiara senz'altro chiusa la fase di trattazione in corso e pone in votazione il progetto così come si trova in quel momento.

Articolo 49

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'Assessore non Consigliere di cui all'Art. 23 della Legge 25.03.1993, n. 81 ed all'Art. 36 dello Statuto, partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle

presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 50

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e ne sottoscrive il verbale.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, rispetto al quale il Segretario debba astenersi, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

3. In tal caso il Segretario Comunale deve abbandonare l'aula consiliare durante la discussione.

4. L'esclusione del Segretario Comunale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'Art. 290 del T.U.L.C.P. 1915.

5. Il Segretario Comunale assente o impedito è sostituito dal Segretario supplente o dal Vice Segretario, se esiste, o da un Consigliere scelto dal Consiglio.

Articolo 51

IL VERBALE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico valido a documentare la seduta e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tante deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.

3. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale, coadiuvato dagli altri impiegati della Segreteria, ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 52

IL CONTENUTO DEL VERBALE

1. Il verbale deve essere il resoconto dell'andamento della seduta consiliare, riportare sinteticamente i punti principali delle discussioni, il numero dei voti favorevoli o contrari ad ogni proposta nonché indicare gli astenuti e coloro che si sono allontanati ai sensi del precedente Art. 11, ed il tipo di votazione prescelta.

2. I Consiglieri possono chiedere al Presidente che il loro intervento sia riportato integralmente, a tal fine possono far pervenire il testo scritto al Segretario. In caso di brevi dichiarazioni possono altresì chiedere di dettarle per essere inserite integralmente a verbale.

3. In caso di seduta segreta, il verbale deve essere steso in modo da tutelare l'esigenza di riservatezza.

4. Le ingiurie, calunnie, o altre espressioni ineducate od offensive non sono mai riportate a verbale.

TITOLO VI

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SEDUTA

Articolo 53

FIRMA DEI VERBALI

1. I verbali delle adunanze del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 54

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed invio all'Organo regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali che nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento le può annullare per vizio di legittimità, dandone nel medesimo termine comunicazione al Comune.

2. Il termine è di 40 giorni per l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

3. Le deliberazioni sono pubblicate ed inviate all'O.RE.CO. entro 30 giorni dalla seduta in cui furono adottate a pena di decadenza.

4. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili il termine è di 5 giorni a pena di decadenza.

Articolo 55

REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio ha la facoltà di procedere alla revoca, modifica delle proprie deliberazioni, fatti salvi i diritti di terzi, eccetto che per le deliberazioni dichiarate irrevocabili per legge.

2. Le deliberazioni che revochino o modifichino deliberazioni già esecutive sono inefficaci ove non indichino in maniera espressa e chiara le deliberazioni revocate o modificate.

3. Il Consiglio Comunale è tenuto a provvedere alla revoca delle deliberazioni che riconosce illegittime o inopportune.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 12.7.1996, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

IL SINDACO

F.to ZOLESI MARIA ROSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PEZZOTTI MARIA ASSUNTA

Copia del presente regolamento è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17.9.1996 al 2.10.1996, senza reclami.

Triuggio, li 8.10.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pezzotti Maria Assunta

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 12.07.1996.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2012.

L'avviso di deposito della modifica è stato pubblicato all'albo pretorio dal 09.07.2012 al 24.07.2012.

Entrato in vigore il 01.08.2012.

Triuggio, 04.09.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchiano

